

Alliste
Comune di Lecce
Provincia di

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DELLA TASSA
SUI RIFIUTI
TARI**

Approvato con Delibera del Consiglio comunale
n. 14 del 30/09/2014

Modificato ed integrato con Delibera del Consiglio
Comunale n. 5 del 29/04/2016

Modificato ed integrato con Delibera del Consiglio
Comunale n. 5 del 29/03/2019

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - <i>Istituzione del tributo</i>	pag. 3
Art. 2 - <i>Presupposto e soggetti passivi</i>	» 3
Art. 3 - <i>Multiproprietà e centri commerciali</i>	» 3
Art. 4 - <i>Locali ed aree non soggetti al tributo</i>	» 3
Art. 5 - <i>Base imponibile della tassa</i>	» 4

TITOLO II - TARIFFA

Art. 6 - <i>Determinazione della tariffa</i>	» 5
Art. 7 - <i>Copertura dei costi del servizio</i>	» 5
Art. 8 - <i>Piano finanziario</i>	» 5
Art. 9 - <i>Elementi necessari per la determinazione transitoria della tariffa della TARI</i>	» 6
Art. 10 - <i>Obbligazione tributaria</i>	» 6

TITOLO III - RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 11 - <i>Riduzioni ed esenzioni</i>	» 6
Art. 12 - <i>TARI giornaliera</i>	» 8
Art. 13 - <i>Tributo provinciale</i>	» 8

TITOLO IV - DICHIARAZIONE - VERSAMENTO

Art. 14 - <i>Dichiarazione</i>	» 9
Art. 15 - <i>Versamenti</i>	» 9
Art. 16 - <i>Funzionario responsabile del tributo</i>	» 10

TITOLO V - ACCERTAMENTO

Art. 17 - <i>Verifiche e accertamenti</i>	» 10
Art. 18 - <i>Accertamento con adesione</i>	» 10
Art. 19 - <i>Rimborsi</i>	» 11
Art. 20 - <i>Sanzioni</i>	» 11
Art. 21 - <i>Ravvedimento operoso</i>	» 11
Art. 22 - <i>Interessi</i>	» 11

TITOLO VI - CONTENZIOSO

Art. 23 - <i>Riscossione coattiva</i>	» 11
Art. 24 - <i>Contenzioso</i>	» 12

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25 - <i>Norma di rinvio</i>	» 12
Art. 26 - <i>Entrata in vigore</i>	» 12

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Istituzione del Tributo

1. È istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), ai sensi dell'art. 1, comma 639, della [Legge 27 dicembre 2013, n. 147](#).
2. La TARI, ai sensi del medesimo art. 1, è una delle componenti riferite ai servizi dell'imposta unica comunale (IUC), il cui presupposto è l'erogazione e la fruizione dei servizi comunali.
3. La tassa è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
4. Alla data di entrata in vigore della tassa disciplinata dal presente regolamento, a norma dell'art. 1, comma 704, della [Legge 27 dicembre 2013, n. 147](#) è soppressa l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla [Legge 22 dicembre 2011, n. 214](#).

Art. 2

Presupposto e soggetti passivi

1. Presupposto della tassa è il possesso e la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Sono soggetti passivi coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al precedente comma 1, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

Art. 3

Multiproprietà e centri commerciali

1. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 4

Locali ed aree scoperte esclusi dalla tassa

1. Non sono soggetti alla tassa:
 1. i locali e le aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani;
 2. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi.

3. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, nonoperative;
4. le aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

Art. 5

Base imponibile della tassa

1. La base imponibile della tassa è data dalla:superficie delle unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree, anche esterne, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Per l'attività di accertamento relativa alle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, il Comune può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998. n. 138.

3. In sede di prima applicazione della tassa, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tarsu e comunque le superfici già presenti nelle banche dati tributarie comunali.

4. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Nel caso in cui vengano riscontrate obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, si applicano le seguenti percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta

:

<i>Categoria di attività</i>	<i>% di riduzione</i>
Falegnamerie (senza verniciatura)	15%
Falegnamerie (con verniciatura)	30%
Autocarrozzerie	70%
Autofficine meccaniche, gommisti	70%
Officine metalmeccaniche	70%
Autofficine di elettrauto	70%
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	15%
Galvanotecnici e trattamento metalli	70%
Fonderie	70%
Laboratori odontotecnici, studi medici in generale	15%
Marmisti	70%
Laboratori litotipografici	30%
Laboratori vetri e specchi	50%
Parrucchieri, istituti di bellezza, beauty-center	15%
Laboratori fotografici	15%
Frantoi oleari (attività principale)	80%

6. Per beneficiare di quanto previsto dal comma precedente il contribuente è tenuto a indicare le superfici da escludere o a richiedere l'applicazione della percentuale di riduzione nella dichiarazione della tassa originaria o di variazione, con la documentazione comprovante l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa

vigente.

7. La superficie imponibile è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia, rispettivamente, superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

8. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 33-bis del [D.L. 31 dicembre 2007, n. 248](#), convertito con modificazioni dalla [legge 28 febbraio 2008, n. 31](#).

TITOLO II - TARIFFA

Art. 6

Determinazione della tariffa

.....omissis.....

6. Nella determinazione della tariffa si tiene conto delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie e pertanto si applicano le tariffe relative alle utenze domestiche anche ai locali alberghieri, assimilabili nella produzione di rifiuti alle civili abitazioni. Detta disposizione trova fondamento nel principio per cui aree che presentino la stessa potenzialità di rifiuti (salve diverse risultanze riscontrabili per particolari attività o per particolari condizioni o modalità di svolgimento della medesima attività) debbano essere tassate con il medesimo criterio.

Art. 7

Copertura dei costi del servizio

1. La tassa deve garantire la copertura integrale di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del [D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36](#), individuati in base ai criteri definiti dal [D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158](#).
2. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 1, il Comune si avvale anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

Art. 8

Piano finanziario

1. Il piano finanziario è redatto o approvato dal soggetto gestore del servizio
2. Il contenuto del piano finanziario è stabilito sulla base delle norme dell'art. 8 del [D.P.R. 158/99](#).

Art. 9

Elementi necessari per la determinazione della tariffa della TARI

1. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo della tassa dovuta, si fa riferimento al *codice ATECO*. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo. In caso di più attività svolte negli stessi locali si adotta il criterio dell'attività prevalente..

2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari residenti, il numero degli occupanti, ai fini dell'applicazione della tariffa, è quello risultante dai registri anagrafici comunali, tenuto conto dei figli iscritti all'università (documentando con apposito certificato di iscrizione) appartenenti allo stesso nucleo che, per ragioni di studio, hanno il domicilio in altra sede con contratto di locazione regolarmente registrato. Per le utenze domestiche non residenti il numero degli occupanti deve essere indicato dal soggetto passivo nella dichiarazione e comunque, in sede di prima applicazione, è stabilito un nucleo familiare ipotetico pari a 3, salvo prova contraria.

Art. 10

Obbligazione tributaria

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione, la detenzione o, nell'ipotesi di cui all'art. 2, comma 3, il possesso.

2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione.

TITOLO III - RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 11

Riduzioni ed esenzioni

.....omissis.....

7. Agli esercizi pubblici, strutture ricettivo-alberghiere, B&B e locali, in genere, diversi dalle abitazioni e adibiti ad uso stagionale o non continuativo ma ricorrente, si applica una riduzione nella misura del 30%. La predetta riduzione viene concessa a condizione che le situazioni di cui sopra risultino espressamente da licenza o provvedimento amministrativo autorizzativo, rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità;

8. Le riduzioni tariffarie indicate nel presente articolo competono a richiesta dell'interessato e non sono cumulabili tra loro.

Art. 12

TARI giornaliera

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuta la TARI giornaliera.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa della TARI giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale della tassa quota fissa e quota variabile maggiorata del 15%.

È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.

5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale della TARI.

6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il canone sull'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

7. Alla TARI giornaliera si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni della TARI annuale.

Art. 13

Tributo provinciale

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del [D.Lgs. 504/92](#).

2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

Art. 14

Dichiarazione

1. I soggetti passivi hanno l'obbligo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette alla tassa.

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.

3. I soggetti obbligati presentano al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine di 30 giorni dalla data di inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata direttamente al Comune di Alliste (Ufficio Protocollo) o inviata a mezzo servizio postale o per posta elettronica al seguente indirizzo: ragioneria.comune.alliste@pec.rupar.puglia.it.

4. Ai fini dell'applicazione della tassa la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare della tassa. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 30 giorni dalla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.⁽¹⁾

5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere, oltre che, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno ove esistente, i seguenti altri elementi: categoria di attività, tipologia dell'immobile, superficie imponibile espressa in mq., numero componenti il nucleo familiare, quota e mesi di possesso, eventuali condizioni di esclusione, esenzione o di diritto a specifiche riduzioni o agevolazioni.

6. Per la prima applicazione della TARI si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti necessari per l'applicazione della TARI, sia ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'Ente e sia, ove quest'ultime siano sufficienti, ad apposite richieste presentate agli utenti.

7. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro il termine di 30 giorni dalla data di cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa.

8. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nei termini indicati al pre-

cedente comma 7, la tassa non è dovuta se il contribuente dimostra attraverso apposita documentazione probatoria di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se la tassa è stata assolta dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

9. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, potranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso.

10. Ai fini di quanto previsto nei precedenti commi 7, 8 e 9, si considera cessata l'utenza immobiliare non più suscettibile di produrre rifiuti, nonché l'unità immobiliare priva di suppellettili e di allaccio alle reti di servizio idrico, elettrico e di fornitura gas.

Art. 15

Versamenti

.....omissis.....

4. Fatta salva la possibilità per il Comune di introdurre una diversa ripartizione nell'ambito del provvedimento di determinazione delle tariffe annue, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in n. 4 rate, scadenti entro l'ultimo giorno di maggio-luglio -settembre- novembre di ogni anno, o in unica soluzione entro la scadenza della prima rata.

.....omissis.....

Art. 16

Funzionario responsabile del tributo

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della [Legge n. 147/2013](#), con apposito atto, la Giunta Comunale ha designato nella persona del responsabile del Settore Gestione Risorse il funzionario responsabile della IUC, di cui la TARI risulta uno dei componenti, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

TITOLO V - ACCERTAMENTO

Art. 17

Verifiche e accertamenti

1. Il Comune provvede alla verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari anche secondo quanto previsto dall'art. 1, commi 693 e 694 della [Legge n. 147/2013](#). Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contri-

buenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della [legge 296/2006](#).

2. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

3. Non si fa luogo all'accertamento del tributo nel caso in cui l'imposta dovuta sia pari o inferiore ad € 10,00.

Art. 18

Accertamento con adesione

1. Ai sensi dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 si applica alla TARI l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs. 218/1997.

Art. 18 Bis

Reclamo e mediazione (di nuova istituzione)

1. Il procedimento amministrativo dell'istituto del reclamo e mediazione è previsto dall'articolo 17 bis del D. Lgs. 546/92 come modificato dal D. Lgs. 156/2015 e si applica alle controversie instaurate dal 1.1.2016 sugli atti tributari emessi dal Comune nei limiti di valore indicato dal successivo comma 2.

2. Ai sensi del dell'articolo 17 bis del D. Lgs. 546/92 per le controversie di valore non superiore a ventimila €, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore è determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2 del D. Lgs. 546/92, vale a dire l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

Art. 19

Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

1. 2. Non si fa luogo al rimborso del tributo nel caso in cui l'imposta dovuta sia pari o inferiore ad € 10,00.

3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Art. 20

Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione dal 50 al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta a questionari nei sessanta giorni dalla richiesta si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

5. Le sanzioni indicate nei commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

Art. 21

Ravvedimento operoso

1. Si applica alla Tari l'istituto del ravvedimento operoso così come previsto e nelle misure stabilite dalla specifica disciplina.

2. Con il DLgs 158/2015, è stato riformato il sistema sanzionatorio penale e amministrativo con decorrenza 01/01/2017, anticipato al 01/01/2016 dalla Legge di Stabilità 2016, al comma 133. Ai fini del ravvedimento operoso IMU, il DLgs 158/2015 prevede all'articolo 15, comma 1, lettera o), la riscrittura dell'Art. 13 del DLgs 471/1997 che stabilisce la sanzione da applicare per omessi o parziali versamenti in misura pari al 30% con riduzione a metà per versamenti effettuati nei primi 90 giorni, dopo la scadenza, *salva l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, riguardo ai versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, per i quali la sanzione e' ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.* In base a queste modifiche normative il ravvedimento operoso viene pertanto applicato, rispetto alle misure precedenti, con una sanzione ridotta della metà per versamenti effettuati entro 90 giorni dalla scadenza.

Art. 22

Interessi

1. La misura degli interessi da applicare sia sugli accertamenti sia sui rimborsi è quella prevista dal tasso di interesse legale vigente.

TITOLO VI - CONTENZIOSO

Art. 23

Riscossione coattiva

1. In mancanza di adempimento dell'avviso di cui al precedente articolo 18, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo

le modalità consentite dalle disposizioni di legge vigenti.

Art. 24

Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al [D.Lgs. n. 546/92](#) e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il ricorso deve essere proposto entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'avviso di accertamento o di ogni altro atto da impugnare.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni relative alla TARI contenute nell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, del regolamento di cui al [D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158](#) e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 26

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(*) emendamenti apportati con delibera C.C. n. 14/2014